



Bruxelles, 18 gennaio 2022
(OR. en)

5386/22

AGRI 19
DELECT 7

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 gennaio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 101 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.1.2022 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 101 final.

All.: C(2022) 101 final

Bruxelles, 17.1.2022
C(2022) 101 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.1.2022

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di piantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

In seguito all'adozione del nuovo regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e del regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione, recante modifica per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico, è necessario introdurre ulteriori modifiche in merito all'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico. Ciò vale in particolare per quanto riguarda eventuali deroghe all'uso di plantule biologiche, che sono un particolare tipo di materiale riproduttivo vegetale derivante da sementi e non contemplato dalle banche dati e dai sistemi di informazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848.

Considerando la prassi abituale di trapiantare le plantule di colture orticole che sono spesso soggette a un ciclo produttivo breve dal trapianto di plantule al primo raccolto di prodotti, è importante limitare in tali casi la deroga che autorizza l'uso di plantule non biologiche e chiarire l'uso di plantule in conversione e non biologiche e i relativi requisiti di produzione in condizioni biologiche rigorose, al fine di garantire l'integrità delle produzioni biologiche.

Inoltre è necessario consentire una transizione agevole nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico per garantire lo sviluppo del settore dei vivai biologici, in considerazione delle diverse tecniche di produzione dei vari tipi di materiale riproduttivo vegetale per le diverse specie. Attualmente sono pochi i vivai biologici che lavorano con piante madri o altre piante destinate alla moltiplicazione coltivate in conformità delle condizioni di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 a causa dei lunghi cicli di produzione, degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari.

È pertanto necessario introdurre una modifica per consentire, a determinate condizioni, la produzione e l'immissione sul mercato per l'uso in colture biologiche di materiale riproduttivo vegetale derivante da piante che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848.

Infine, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) 2018/848 sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022, è necessario introdurre una clausola di retroattività al fine di evitare un vuoto giuridico.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato discusso in maniera approfondita con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica, nonché con le principali organizzazioni che rappresentano il settore biologico e i settori del materiale riproduttivo vegetale, vale a dire l'IFOAM e i rispettivi gruppi specifici per settore, COPA-COGECA ed ESA. Per la stesura di tali norme la DG AGRI ha operato in stretta collaborazione con altre DG, segnatamente la DG SANTE, nel campo delle loro competenze specifiche. I partner dell'OMC sono stati informati e sono state condotte consultazioni pubbliche generali.

A seguito della consultazione pubblica generale, sono pervenuti oltre 400 contributi tramite il meccanismo di feedback. Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dai vari portatori di interessi, la Commissione propone di estendere le modifiche relative alle deroghe per le plantule ad altri tipi di materiale riproduttivo vegetale in modo da consentire una transizione agevole per lo sviluppo di materiale riproduttivo vegetale biologico in considerazione della

mancanza di disponibilità di piante coltivate conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 per diverse specie e varietà.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2018/848 spiega, al considerando 35, che al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda, tra l'altro, l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico.

La definizione di materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 3, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2018/848 comprende tutti i tipi di materiali come segue: "*«materiale riproduttivo vegetale»: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo*". Le plantule sono un tipo di materiale riproduttivo vegetale e rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'allegato II, parte I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2018/848, che prevede la possibilità di coltivare in contenitori plantule o piante da trapianto per successivo trapianto. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 contiene inoltre la seguente definizione: "*Ai fini del presente punto per «plantula» si intende una pianta giovane originata dal seme e non dal taglio*". Tale definizione esclude le plantule dalle informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale che gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848.

Il punto 1.8.1 impone che per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale sia utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico. Sono possibili deroghe al punto 1.8.1 a norma del punto 1.8.5.1 a causa della mancanza di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.

Per la produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico l'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le seguenti condizioni: per "*ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi*". Il materiale riproduttivo vegetale biologico dovrebbe pertanto derivare da piante coltivate e adattate alle condizioni per la produzione biologica conformemente ai requisiti di cui al punto 1.8.2 a seconda della specie.

Il presente atto delegato modifica le disposizioni in merito all'eventuale deroga che consente l'uso di plantule non biologiche. In particolare il presente atto vieta l'autorizzazione all'uso di plantule non biologiche per le colture il cui ciclo produttivo è completato in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al raccolto del prodotto finale. Inoltre l'atto delegato chiarisce le disposizioni relative alla produzione di plantule in conversione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Al fine di ovviare alla mancanza di sementi biologiche da cui dovrebbero essere prodotte le plantule e alla mancanza di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848, il presente atto delegato introduce altresì disposizioni per l'autorizzazione degli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale a produrre e immettere sul mercato, a determinate condizioni, materiale riproduttivo vegetale

da utilizzare nelle colture biologiche non derivante da piante madri o altre piante in conformità dell'allegato II, punto 1.8.2.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.1.2022

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- (2) Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.
- (3) Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l'utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune.
- (4) Le banche dati e i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all'uso di

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le "plantule in conversione" possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

- (6) Per quanto riguarda le plantule è tuttavia necessario vietare l'uso di plantule non biologiche per le colture che hanno completato un ciclo di produzione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale, al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici che potrebbe essere compromessa in caso di presenza di residui nei semi non biologici utilizzati come materiale di partenza.
- (7) Per taluni frutti, viti e specie o varietà ornamentali, la disponibilità di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate in conformità dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 è insufficiente. Inoltre vi sono pochi vivai di frutta e viti biologiche che lavorano attualmente con piante madri coltivate in conformità del punto 1.8.2 a causa degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il pieno rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari.
- (8) Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di questo settore produttivo altamente specializzato, è opportuno introdurre la possibilità di autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale da commercializzare e utilizzare per le colture biologiche, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (9) Gli operatori che producono tale materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulla disponibilità di tale materiale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Ciò consentirà agli operatori di scegliere il materiale riproduttivo vegetale coltivato con il metodo biologico qualora non sia disponibile materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.
- (10) Al fine di garantire la coerenza, le autorizzazioni a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero scadere contemporaneamente alle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico. La Commissione dovrebbe monitorare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e porrà fine a tali autorizzazioni o le prorogherà alla luce delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico presentate nella relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.
- (12) Al fine di evitare un vuoto giuridico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.1.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN